

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 171 DEL 30.11.2016

OGGETTO: Fornitura di Carta A4 Anno 2017 con rispetto sostenibilità ambientale per 62% – SMARTCIG ZA01B38AE4 - Avvio procedure

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento dello stesso;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con le quali si è provveduto all'assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti;

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016;

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere *“mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”*;

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga *“tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”*;

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di *“servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”*;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Richiamata la Determina n. 147 del 30/06/2015, con la quale era stata affidata alla Soc. “2015OFFICE SRLS”, per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2016, la fornitura di carta A4 – SMARTCIG Z0E14DA563, al prezzo unitario (a risma) di € 2,05 +IVA;

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare una nuova procedura per l’affidamento di tale fornitura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *“Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”*;

Rilevato che sul MEPA è attivo il **bando “CANCELLERIA104”**, il quale comprende, tra l’altro, la **carta A4**;

Visto l’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono *“nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di garantire effettività al suddetto principio, invitare alla presente procedura anche Imprese diverse da quelle coinvolte nel precedente appalto;

● **Considerato quanto segue:**

► Tipo articolo necessario alle esigenze camerali : “*Carta A4 Tipo Risme 80 gr/mq (500FF) – 21 x 29,7 cm*”;

► Quantità risme consumate nel biennio dal 01/08/2014 al 31/07/2016: n. 1910, da cui un **consumo annuo stimabile** in circa n. 960 risme, che per opportunità precauzionale si arrotonda a **n.1.000 risme**;

► Ritenuto, altresì, opportuno stimare – quale importo unitario base dell'appalto, per la formulazione di offerte al ribasso da parte delle imprese– il **costo unitario (a risma) di € 2,20 + IVA per un importo complessivo d'appalto di € 2.200,00+ IVA**;

► Considerato che per l'individuazione delle imprese abilitate sul MEPA, da coinvolgere nella selezione, sono impostati i seguenti criteri di ricerca – da cui è stato estrapolato il file excel, acquisito agli atti:

Area consegna: VT;

Tempi di consegna: da 1 a 2 gg.;

Tipo Carta: vergine (non riciclata);

Condivisa l'opportunità rappresentata dall'ufficio provveditorato di invitare alla selezione **n. 7 Società il cui elenco è acquisito solo agli atti istruttori** - viene omesso nel presente provvedimento per ragioni di riservatezza, fino al termine di scadenza per la presentazione di offerte, ai sensi dell'art. 53 – comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016;

=====

Visto l'art. 34 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “*Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#)*”;

Rilevato, nel caso di specie, che i **C.A.M. della Carta A4** sono previsti dal D.M. del 04/04/2013 e dal D.M. del 24/05/2016;

Considerato che, ai sensi del D.M. del 24/05/2016, l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi, si applica in misura non inferiore, per l'anno 2017, al 62% del valore dell'appalto;

Preso atto che, in base all'art. 5.2 del Capitolato Tecnico del bando MEPA (pag. 18), *“il fornitore dovrà essere in grado di fornire all'Amministrazione e/o alla Consip, dietro esplicita richiesta di queste ultime, tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato”*;

Ritenuto, quindi, opportuno, anche in considerazione della tecnicità della materia, inoltrare a Consip un quesito (Pratica 1-93070572 del 19/09/2016), volto a chiarire, se la verifica del rispetto dei C.A.M. debba essere fatta dalla stazione appaltante in sede di esame delle offerte, oppure se Consip, in sede di rilascio delle abilitazioni, abbia già provveduto ad acquisire dalle Società iscritte tutta la documentazione comprovante il possesso dei C.A.M.;

Preso atto della risposta di Consip – acquisita agli atti – la quale ha comunicato di eseguire, anche in tal caso (come per la verifica dei requisiti), solo verifiche a campione, rimettendo in capo alle stazioni appaltanti l'accertamento/verifica del rispetto dei CAM;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, nell'ambito del capitolato della carta, i requisiti **dell'impresa e di Prodotto** in conformità ai C.A.M. di cui al DM 04/04/2013 – contemplando l'impegno, per le imprese offerenti, a dichiararsi disponibili a fornire alla Camera di commercio almeno il 62% della carta A4, rispetto al quantitativo annuo stimato di n. 1000 risme (**art. 2 del capitolato**);

Valutato – per quanto sopra – possibile e legittimo prevedere che tale aggiudicazione venga effettuata sulla base del **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 commi 4, lett. c) - **D.lgs. 50/2016** ;

Preso atto che, a tal fine è stato predisposto dall'ufficio provveditorato un modello di autodichiarazione dell'assenza cause di esclusione, comprensivo delle dichiarazioni che le imprese invitate dovranno rilasciare circa il possesso di certificazioni/etichette previste dal C.A.M. di cui al D.M. del 04/04/2013 (paragrafo 5.2), per almeno il 62% della carta A4 fornita alla Camera ;

Preso atto dei Fac – simili di Capitolato Tecnico Descrittivo (All. I), di Autodichiarazione (All. I.A) e di Offerta Economica (All.I.B) elaborati dall'Ufficio Provveditorato allegati presente provvedimento;

=====

Considerato che, in base all'art. 30 comma 4 del Dlgs. 50/2016, *“Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*;

Visto, inoltre, l'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*;

Considerato, al riguardo, che il CCNL applicabile nel caso di specie è quello relativo alle imprese del settore “*Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi*”, in quanto questo ha appunto ad oggetto, ai sensi dell’art. 1, gli articoli di cancelleria (per la fornitura di carta A4);

Preso atto che tale CCNL, stipulato in data 18/07/2008, è disciplinato dal D.M. del 19/05/2010, la cui tabella – acquisita agli atti – stabilisce, per ciascun livello di inquadramento, il relativo costo orario;

Rilevato che tale CCNL - stipulato in data 18/07/2008 e disciplinato dal D.M. del 19/05/2010 - risulta essere stato rinnovato in data 30/03/2015 – come risulta da nota Ministero del Lavoro Prot. n. 0005323 del 28/04/2015, acquisita agli atti – con decorrenza dal 01/04/2015 fino a tutto il 31/12/2017, e che, a seguito di ciò, i trattamenti minimi retributivi hanno subito delle modifiche, ed accertato, tuttavia, che sul sito del Ministero del Lavoro non è stato emanato alcun Decreto di determinazione di tali nuovi minimi;

Preso atto, al riguardo, della nota Prot. N. 17629 del 20/09/2016 (acquisita agli atti con Prot. n. 11982), con la quale il Ministero del Lavoro, in risposta alla richiesta dell’Ufficio Provveditorato Prot. n. 11072 del 25/08/2016 (anch’essa agli atti), ha comunicato che deve continuarsi a fare riferimento alle tabelle allegate al D.M. del 19/05/2010;

Ritenuto di dover prendere in considerazione per la fornitura in oggetto, al fine della verifica del rispetto dei minimi retributivi, i costi orari dei dipendenti appartenenti al livello di inquadramento III “*Contabile/Impiegato amministrativo*”;

Constatato che i costi orari da prendere come riferimento, nell’ambito della tabella sopra citata, sono quelli stabiliti a decorrere da Settembre 2010, ma che gli stessi sono diversi a seconda che si tratti di aziende con numero di dipendenti superiore a 50 oppure compreso tra 16 e 50;

Accertato, pertanto, di non poter assumere, quale parametro di valutazione, un solo costo orario, in quanto a ciascuna delle Imprese invitate si applica un costo diverso a seconda del numero dei dipendenti;

Ritenuto, quindi, più opportuno far indicare nell’offerta il numero totale dei dipendenti ad oggi ed il costo orario applicato ad un dipendente di III° livello, in modo che poi la Camera possa verificarne la congruità, anche perché il dato relativo ai dipendenti indicato nelle visure camerali è di tipo solo statistico, non aggiornato e, tra l’altro, non deriva da dichiarazioni direttamente fornite dalle Imprese stesse all’Ente;

Valutato, per quanto riguarda i costi della sicurezza c.d. “*aziendali*” (D.P.I., Visite mediche, etc.), che le stazioni appaltanti, per poterne valutare la congruità, necessitano di avere un parametro di riferimento, che solitamente è costituito dalla tabella allegata al relativo Decreto ministeriale, e preso atto che, nel caso di specie, la tabella non prevede un costo annuo minimo della sicurezza aziendale da utilizzare come parametro di valutazione;

Preso atto, in aggiunta a ciò, della nota del Ministero del Lavoro n° 0007750 del 21-04- 2015 – acquisita agli atti con Prot. n. 9247 del 21/04/2015– con la quale si comunica che “ *il Decreto Ministeriale del 10.05.2010 . . . all’art. 2 prevede che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni, oltre che per altri fattori, anche per gli oneri derivanti da interventi relativi ad infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*”;

Constatato, pertanto, che la Camera non si trova nella condizione di poter verificare se i costi della sicurezza indicati nelle offerte siano o meno congrui, ferma restando l'opportunità che le Ditte indichino comunque nelle offerte i costi annui della sicurezza aziendali da esse sostenuti per singolo dipendente, così da consentire all'Ente una verifica futura, nel caso in cui nel frattempo vengano pubblicati costi *standards* della sicurezza nel settore "Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi";

=====

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l'art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti sotto soglia, *"Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81."*;

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 81 comma 2, ai fini dell'operatività di tale Banca dati (denominata *"Banca dati nazionale degli operatori economici"*) occorre attendere l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest'ultima;

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all'adozione del suddetto decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass - obbligatorio per gli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed applicabile anche per affidamenti di importo inferiore - risulta all'atto pratico meno economico dal punto di vista operativo-gestionale;

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, la verifica dei requisiti di carattere generale possa essere eseguita richiedendo, ai singoli Enti certificanti, il rilascio delle relative attestazioni;

Visto l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *"Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti"*;

Visto l'art. 53 comma 2 delle Regole di E - Procurement, il quale stabilisce che *"Il Soggetto Aggiudicatario, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici"*;

Preso atto, al riguardo, di quanto affermato dal Presidente ANAC del 10/12/2015 nel Comunicato del 10/12/2015 - acquisito agli atti - il quale, dopo aver chiarito che i controlli eseguiti da Consip - a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni - valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento, aggiunge che *"La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO"*;

Visto, peraltro, l'art. 18 comma 3 delle Regole di E - Procurement, il quale stabilisce che *"la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni"*, precisando che *"Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione - anche successivamente"*

al rilascio della Registrazione o dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati";

Rilevato, pertanto, che, alla stregua della norma da ultimo citata, le verifiche a campione eseguite da Consip non sostituiscono quelle che quest'ultima è comunque tenuta ad eseguire sulla base della normativa in materia;

Ritenuto, quindi, opportuno, che la Camera esegua la verifica dei requisiti soltanto nei confronti di colui che – in riscontro alla R.D.O - risulterà aggiudicatario della fornitura.;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale *"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se *"l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1"*;

Visto, altresì, l'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, in caso di risoluzione, le stazioni appaltanti *"interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria"*;

=====

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che il SITARL, contattato con mail per informazioni in tal senso, essendo in attesa di riscontro ad una propria segnalazione inviata all'ANAC, ha risposto alla Camera rinviando alle indicazioni del Comunicato del Presidente dell'11/05/2016, alla luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 - è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016 – la quale prevede, a carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell'importo dell'affidamento;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisiti, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG NUM. ZA01B38AE4**, gestibili con procedura semplificata;

Ritenuto di dover fissare, quale termine di presentazione delle offerte, il giorno 19/12/2016 ore 12:00;

Vista l'istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di avviare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016* - una procedura negoziata sul **MEPA** mediante invio di una Richiesta Di Offerta (**R.D.O.**), a valere sul **bando “CANCELLERIA104”**,– al fine dell'affidamento della “Fornitura di carta A4 Anno 2017 **SMARTCIG ZA01B38AE4**” - da inoltrare ai **n. 7 (sette) soggetti** – estrapolati come in premessa ed acquisiti agli atti – *conferendo mandato al Provveditorato di invitare* gli stessi a formulare offerte al ribasso rispetto all'importo unitario (a risma) **stimato di € 2,20 + IVA per un importo complessivo d'appalto stimato di € 2.200,00 + IVA**;

Di riservarsi la facoltà di prorogare, prima della scadenza, la fornitura in oggetto, nelle more dell'avvio di nuove procedure di affidamento;

Di riservarsi, altresì, la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto relativo alla suddetta

fornitura, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all'Ente camerale la gestione autonoma dei contratti;

Di fissare, quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 19/12/2016 ore 12:00;

Di approvare i seguenti Fac – simili di Capitolato, di Autodichiarazione e di Offerta Economica e di assenza cause di esclusione – **allegate al presente provvedimento** conferendo mandato al provveditorato di inoltrarle alle imprese in sede di R.D.O.:

Capitolato (**All. 1**)

Autodichiarazione (**All. 1.A**)

Offerta Economica (**All. 1.B**)

Di prevedere– quale criterio di aggiudicazione – quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016;

Di dare, inoltre, fin da ora, mandato all'Ufficio Provveditorato di avviare la verifica dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti che risulteranno aggiudicatari;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato – ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 - di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale in attesa di indicazioni dal Sitalr;

Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale anche ai fini dell'art. 29, comma 4 D.Lgs. 50/2016, nelle more delle indicazioni che l'ANAC fornirà all'Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata;

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all'annualità di valenza contrattuale.

Di rinviare ad un successivo provvedimento da adottarsi per l'aggiudicazione delle forniture in oggetto – la previsione di pubblicazione sul sito camerale dell'avviso sui risultati della procedura in di affidamento – contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno formulato offerta- a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.50/20416 ed in coerenza con quanto previsto dalla Linea Guida Anac n. 4 in premessa richiamata al punto 2.4.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."